

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nei modi di
legge dal 26/07/2019

Breno, 26/07/2019

Il presente atto è composto da n. 17 pagine (11 classificate)

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 26.7.2019

**ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - ASST DELLA VALCAMONICA
N.438 DEL 30.4.2019**

(Tit. di class. 1.1.02)

OGGETTO: Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi, per un periodo di 24 mesi: indizione tramite piattaforma SinTel.

CIG:ZEB2951E2A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con decreto ASST n. 599/17 si aggiudicava alla Fisher & Paykel SpA, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a mezzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) l'affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia per l'Unità Operativa di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, per il periodo 1.1.2017-31.12.2018;
- l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica ha evidenziato un incremento dei fabbisogni dovuto all'aggiornamento delle linee guida sull'assistenza al neonato/bambino con difficoltà respiratoria, nelle quali è sottolineata l'importanza del supporto con terapia ad alti flussi;
- è pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi, tenendo conto dell'incremento dei fabbisogni sopra citato;
- le disposizioni legislative che attualmente disciplinano le procedure alle quali le Aziende Sanitarie del SSR devono attenersi nella scelta dei soggetti cui affidare la fornitura di beni e l'appalto di servizi sono stabilite dal D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 co.1 della L.488/1999 e s.m.i. né convenzioni ARCA relative a servizi identici o comparabili con quelli oggetto della presente determina;
- la fornitura di tale servizio non rientra tra le categorie merceologiche del settore sanitario come individuate dal DPCM di cui all'art.9 co.3 del DL.66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi esplicativi;

DATO ATTO CHE:

- in data 8.7.2019 è stato pubblicato sul sito aziendale e sul portale SinTel un "Avviso per manifestazione di interesse", contenente le indicazioni necessarie al fine di poter partecipare alla procedura di gara;
- a seguito di tale avviso n.3 ditte hanno manifestato interesse a partecipare, registrandosi ed accreditandosi sul portale SinTel;

VERIFICATO che l'all.3 della DGR 2633/2011, in attuazione della L.R. n.11/2011, dispone l'obbligo dell'utilizzo della piattaforma Sintel per le procedure di gara;

RITENUTO pertanto di procedere all'indizione di gara mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, alla luce di una spesa complessiva presunta, per un periodo di 24 mesi, di circa € 24.480,00(IVA esclusa);

VISTI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- l'allegata documentazione di gara predisposta dal Servizio competente;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1 - di indire, tramite piattaforma telematica SinTel, procedura per l'affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i per l'affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, per un periodo di 24 mesi;

2 - di approvare tutta la documentazione di gara che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;



3 - di invitare alla procedura in oggetto le ditte accreditate per l'ASST della Valcamonica e che hanno manifestato interesse a partecipare, riservandosi la possibilità di ammettere alla gara ulteriori concorrenti che lo dovessero richiedere, a seguito della pubblicazione della procedura sulla piattaforma SinTel;

4 - che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari per l'Azienda;

5 - di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016 e smi l'Ing. Francesco Mazzoli, Direttore dell'AGRM;

6 - di disporre, a cura dell'Area Gestione delle Relazioni, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione pubblicità legale ASST - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR 33/2009 e dell'art.32 della L. n.69/2009;

7 - di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per i conseguenti controlli previsti dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI
(Ing. Francesco Mazzoli)

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	Lettera di invito	M AGRM 003 Rev. 02 Pag. 1 di 2 14.12.2018
--	--------------------------	--

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Sede di Breno
Tel. 0364.329319 – fax 0364.329318
e-mail: economato@asst-valcamonica.it

ALLEGATO ALLA DETERMINA
N. 116 del 26/09/2019

Spett.li Ditte
invitate alla procedura di gara

CIG: **ZEB2951E2A**

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: Affidamento della fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi, per un periodo di 36 mesi: indizione tramite piattaforma SinTel.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Codesta spett.le ditta è invitata a partecipare alla procedura di gara per la fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, mediante affidamento diretto a seguito di valutazione comparativa, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e smi.

La fornitura dovrà avvenire alle condizioni indicate nell'allegato M AGRM 005 "Capitolato Tecnico".

2. SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE

Per l'espletamento della presente procedura, l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it, con invito ai fornitori registrati.

Le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e "Manuale operativo Utente Fornitore", scaricabili dal suddetto sito Internet.

La presente procedura di gara viene svolta ai sensi della normativa vigente:

- Legge Regionale 33/2007;
- D.Lgs.50/2016.

Il presente invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura, che si articolano nelle operazioni dettagliatamente indicate sulla piattaforma Sintel.

Ai fini della validità della procedura, l'impresa concorrente dovrà, **pena esclusione dalla procedura medesima** al termine di tutte le operazioni di inserimento, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma Sintel contenente l'offerta.

3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Le imprese partecipanti dovranno inserire le offerte entro e non oltre il termine **perentorio** delle
h. del giorno .

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA
Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	Lettera di invito	M AGRM 003 Rev. 02 Pag. 2 di 2 14.12.2018
--	---------------------------------	--

Far pervenire un campione per ogni tipologia di prodotto offerto presso l'ufficio **AGRM (Area Gestione Risorse Materiali – c.a. Alessandro De Mola) – ASST della Valcamonica - Via Nissolina n.2, cap.25043, Breno (BS)**, entro la data di scadenza di presentazione delle offerte. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta adesiva riportante:

- la denominazione del concorrente;
- la dizione **“campioni per gara per la fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi”** (tale denominazione va riportata anche sulla scatola contenente i campioni, in caso di spedizione).
- Dichiarazione di compatibilità con umidificatori Fisher & Paykel modello MR850, attualmente in uso presso l'UO di Pediatria.

Si consiglia, comunque, di provvedere all'inserimento dell'offerta, ivi compresa la parte economica, almeno il giorno prima della data sopra indicata, al fine di evitare eventuali disguidi tecnici che si potessero verificare il giorno di scadenza.

Per la predisposizione dell'offerta sulla piattaforma Sintel viene richiesto di:

1. Scaricare l'allegato denominato **magrm005 “Capitolato tecnico”**.
2. Dichiarare di accettare “termini e condizioni”, flaggando nell'apposito campo. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel ed acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel con passaggio guidato.
3. Inserire nell'apposito campo **“Documentazione tecnica”**, presente in piattaforma, la scheda tecnica del prodotto offerto.
4. inserire nell'apposito campo **“Documentazione amministrativa”**:
 - la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà contenente i requisiti ex art.80 del Codice degli Appalti, corredata da un documento d'identità o, in alternativa, il DGUE compilato almeno nelle parti I, II e III. Il documento richiesto deve essere trasformato in pdf e firmato digitalmente.
 - Il Patto d'Integrità (Allegato n.1) che dovrà essere firmato digitalmente;
5. Formulare l'**Offerta economica**, inserendo nella piattaforma SinTel, direttamente nel campo previsto, l'importo offerto per singolo prodotto (IVA esclusa).

IMPORTANTE

Al fine di aggiornare il Ns. elenco fornitori Vi chiediamo cortesemente di sottoscrivere e caricare il **Patto di Integrità** seguendo le istruzioni presenti sulla piattaforma e che di seguito si riportano.

All'interno dell'ultima sezione del processo di Accreditamento, l'Operatore Economico sottoscrive il Patto di Integrità Regione Lombardia ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n.X/1299 del 30.1.2014. Anche la sotto-sezione “Patto di Integrità Regione Lombardia” diventa compilabile solo dopo aver concluso la compilazione della Dichiarazione ex art.80. Dopo aver letto e preso conoscenza del Patto di Integrità Regione Lombardia è necessario scaricare il file in formato .pdf e allegarlo alla piattaforma firmato digitalmente.

Dopo aver allegato il file, selezionando la sotto-sezione “Profilo Fornitore”, si potrà notare di aver acquisito lo stato “Profilo Lombardia”.

Per eventuali informazioni di carattere generale, è possibile rivolgersi:

Responsabile del Procedimento, RUP, Direttore AGRM Ing. Francesco Mazzoli

Funzionario istruttore RDO Sintel: Alessandro De Mola (Tel. 0364 329205 - email: economato@asst-valcamonica.it).

Per informazioni di carattere informatico relative alla piattaforma Sintel tel . 800-116738.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

AREA GESTIONE RISORSE MATERIALI

Il Direttore
Ing. Francesco Mazzoli

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	CAPITOLATO TECNICO affidamento contratti al prezzo più basso	M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 1 di 8 14.12.2018
--	---	--

FORNITURA DI ACCESSORI PER OSSIGENOTERAPIA PEDIATRICA AD ALTI FLUSSI PER L'UO DI PEDIATRIA DELL'ASST DELLA VALCAMONICA

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi per l'UO di Pediatria dell'ASST della Valcamonica, per un periodo di 24 mesi.

Si ricorda che la fornitura in oggetto è proposta nei termini suddetti, ferme restando possibili modifiche, compresa la risoluzione anticipata, derivante da iniziative aziendali di natura organizzativa o legate alla razionalizzazione della spesa o promosse in ambito nazionale, regionale o interaziendale, mediante convenzioni ed acquisti di beni e servizi in forma consorziata.

Art. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

La scrivente ASST della Valcamonica intende stipulare un contratto di fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi compatibili con i due umidificatori Fisher & Paykel modello MR850, attualmente in uso presso l'UO di Pediatria.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO RICHIESTO

PRODOTTO	FABBISOGNO ANNUO INDICATIVO	FABBISOGNO 24 MESI	BASE D'ASTA/PZ	Totale a base d'asta
Kit monouso neonatale/pediatrico per ossigenoterapia per flussi da 0,5-25L/Min completo di circuito termoregolato, camera di umidificazione ed autoriempimento, valvola pressione di sicurezza (manifold o equivalenti) – compatibili a umidificatori attivi Fisher & Paykel MR850	80 pz	160 pz	€ 38,00	€ 6.080,00
Cannula nasale Prematuro, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	40 pz	80 pz	€ 38,00	€ 3.040,00
Cannula nasale Neonatale, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 8,0 L/Min.	80 pz	160 pz	€ 38,00	€ 6.080,00
Cannula nasale Lattante, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 20,0 L/Min.	60 pz	120 pz	€ 38,00	€ 4.560,00
Cannula nasale Pediatrico, con codice colore, per alti flussi – massimo flusso in uscita 25,0 L/Min.	20 pz	40 pz	€ 38,00	€ 1.520,00
Adesivi di ricambio per fissaggio cannule nasali pediatriche per alti flussi	400 pz	800 pz	€ 4,00	€ 3.200,00
TOTALE A BASE D'ASTA (24 MESI)				€ 24.480,00

Non saranno presi in considerazione aumenti dei prezzi posti a base d'asta.

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it

Sistema Socio Sanitario

 Regione Lombardia

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	CAPITOLATO TECNICO affidamento contratti al prezzo più basso	M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 2 di 8 14.12.2018
--	---	--

Art. 3 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art.3 co.16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Sono altresì da considerarsi obbligatori:

- la conformità alle normative vigenti e marcatura CE;
- la fornibilità al SSN e, pertanto, il possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di Legge;
- il confezionamento e l'integrità dei prodotti forniti;
- l'identificabilità.

Art. 4 - REQUISITI SPECIALI, RELATIVI MEZZI DI PROVA E CONSEGNA CAMPIONATURA

Le caratteristiche e la qualità dei prodotti offerti verranno valutate mediante campionatura obbligatoria.

Il concorrente deve **far pervenire un campione** della tipologia di prodotto offerto presso l'ufficio **AGRM (Area Gestione Risorse Materiali – c.a. Alessandro De Mola) – ASST della Valcamonica - Via Nissolina n.2, cap.25043, Breno (BS), entro** la data di scadenza di presentazione delle offerte. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta adesiva riportante:

- la denominazione del concorrente;
- la dizione **“campioni per gara per la fornitura di accessori per ossigenoterapia pediatrica ad alti flussi”** (tale denominazione va riportata anche sulla scatola contenente i campioni, in caso di spedizione).
- Dichiarazione di compatibilità con umidificatori Fisher & Paykel modello MR850, attualmente in uso presso l'UO di Pediatria.

Art. 5 – IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo non superabile posto a base d'asta è di **€ 24.480,00** IVA esclusa, per fornitura triennale.

L'importo offerto per singolo prodotto non potrà essere superato e quindi non saranno tenute in considerazione offerte economiche superiori.

L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art.4.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4 *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”* in attuazione al D.Lgs.50/2016, ovvero *“(…) al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto (..) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione (..)”*.

Art. 6 - DURATA

La fornitura avrà durata di **24 mesi**.

Art. 7 – OPZIONI E RINNOVO

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art.106, co.1, lett. a) del Codice, per la fornitura di dispositivi/prodotti identici a quelli oggetto della presente fornitura, alle medesime condizioni definite dalla presente procedura per ulteriori 24 mesi e per un quantitativo non superiore al 50% del valore aggiudicato.

L'aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o rifiutare le presenti opzioni, impegnandosi, in caso positivo, a mantenere ferma la propria offerta.

Ai fini dell'art.35 co.4 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto (compreso di opzione), è pari ad **€ 36.720,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].

Art.8 - QUALITÀ E QUANTITÀ DELLA FORNITURA



La precisa qualità della merce costituisce elemento essenziale della fornitura.

Tutti i prodotti forniti devono essere provvisti della relativa scheda tecnica che ne definisca le caratteristiche in termini di stabilità, affidabilità, ripetibilità.

I prodotti che dovessero presentare difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione del Fornitore e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e il Fornitore stesso dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 7gg lavorativi dalla comunicazione della contestazione tramite PEC, con materiale idoneo. In ogni momento, a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dall'aggiudicatario. L'Azienda non assume, comunque, responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta, ma non ritirata dall'aggiudicatario.

Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione, in quanto il volume delle attività potenzialmente richiedibili non è esattamente prevedibile perché subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare la fornitura, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora l'attività risultasse diversa da quella preventivabile, a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi tipo. E' fatta salva per entrambe le parti la facoltà di recesso prevista dall'art.1467 del Codice Civile.

A suo giudizio insindacabile, l'ASST sarà libera di acquistare sino al 20% (ventipercento) della quantità di contratto presso diverso fornitore, senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Art. 9 - ORDINATIVI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il fornitore riceverà dall'Area Gestione Risorse Materiali ordinativi della quantità e qualità della merce che dovrà somministrare nel termine di 10gg dalla data della richiesta.

In caso di somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore dovrà effettuarle immediatamente, non appena ricevuto l'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, rese a terra franco magazzino, presso il magazzino dell'Ospedale di Esine in via Manzoni n.142 cap. 25040 Esine (BS).

La merce deve essere consegnata con la relativa bolla di accompagnamento debitamente compilata con il riferimento al numero d'ordine dell'Unità Operativa preposta a scaricare nei magazzini a cura, rischio e spese del fornitore dalle h.9.00 alle h.13.00, dal lunedì al venerdì. Per lo scarico e la messa a terra nel magazzino economale del materiale, il fornitore non potrà avvalersi del personale dell'ASST.

Le singole somministrazioni non saranno considerate ammesse finché non saranno dichiarate accettabili dall'incaricato al ricevimento.

La merce consegnata dovrà corrispondere per qualità e quantità a quanto ordinato dai competenti Servizi dell'ASST, i quali, tramite i loro addetti, potranno respingere la merce non conforme o in eccesso, senza alcuna formalità.

La merce respinta dovrà essere sostituita al massimo entro 3gg con altra corrispondente a quanto stabilito dalle norme del presente capitolato. In caso di ritardo nelle consegne, le ASST si ritengono autorizzate a provvedere altrove, addebitando al fornitore il maggior onere pagato ed ogni altra spesa in sede di liquidazione delle fatture.

È TASSATIVAMENTE ESCLUSA L'IMPOSIZIONE DI MINIMI D'ORDINE. Conseguentemente il fornitore sarà obbligato per tutti quei maggiori o minori quantitativi dei quali il Committente intende approvvigionarsi.

I prodotti devono essere forniti nei quantitativi richiesti; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno accettate. Agli effetti della fatturazione saranno validi i quantitativi netti che saranno riscontrati all'atto del ricevimento. Il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo, data l'impossibilità di verificare tutta la merce all'atto del ricevimento.



Eventuali vizi, difetti o non rispondenza ai requisiti prescritti dovranno essere eliminati a spese del Fornitore entro il più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'attività.

L'Azienda avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente capitolato; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero dei colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda, non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

In caso di mancata urgente sostituzione, l'Azienda avrà la facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l'eventuale maggiore spesa sarà a carico del Fornitore, salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 8gg dalla contestazione, potrà essere inviata al Fornitore, addebitandogli ogni spesa sostenuta per la consegna.

Art. 10 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura oggetto del presente Capitolato.

Nel caso in cui durante tale periodo lo stesso fosse impossibilitato a garantire la prosecuzione della fornitura (cessata produzione dei prodotti aggiudicati in gara o altri casi) esso dovrà garantire la fornitura di prodotti simili per caratteristiche e valore alle condizioni pattuite in sede di gara. In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Società aggiudicataria dovrà comunicare a quest'ASST la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

La causa di forza maggiore ricorre, a titolo esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso di indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato;
- in tutti gli altri casi: sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione.

In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile
- la causa dell'indisponibilità.

Art. 11 - PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali proroghe e opzioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010, così come modificata dal DL.13.11.2010 n.187, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7gg dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7gg dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	CAPITOLATO TECNICO affidamento contratti al prezzo più basso	M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 5 di 8 14.12.2018
--	---	--

commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal co.3 art.3 della L.136/2010 - devono essere effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La fatturazione deve obbligatoriamente avvenire attraverso fatturazione elettronica, con ricezione della fattura attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel DM 3 aprile 2013 n.55 e smi.

Ogni fattura elettronica dovrà riferirsi al rispettivo ordine ricevuto (no fattura cumulativa), essere intestata alla ASST della Valcamonica, Via Nissolina 2, 25043 Breno (BS) - CF e PI 03775830981 e riportare obbligatoriamente:

- il codice identificativo di gara (CIG);
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico con CUP;
- data e numero d'ordine di acquisto;
- data e numero del DDT (associato a ciascuna riga fattura) per i beni.

La fattura elettronica deve inoltre fare riferimento ai seguenti Codici Aziendali:

- Codice IPA **asstval**
- Codice Univoco Ufficio **UF51NO** (zero finale)

Le fatture per noleggio e manutenzione dei sistemi di riscaldamento dovranno essere trasmesse con cadenza trimestrale e potranno essere eventualmente cumulate con gli ordini evasi nel mese, purché gli importi e le causali risultino chiaramente distinte.

Il pagamento delle stesse avverrà entro 60gg dalla data di ricezione della fattura, salvo diverse specifiche indicazioni. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture. La ditta si assume gli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e smi.

Art. 13 - COSTI PER RISCHI DA INTERFERENZA: pari a 0 (zero).

Art. 14 - DUVRI: il DUVRI dell'ASST della Valcamonica, accettato integralmente dalla ditta, è pubblicato sul sito www.asst-valcamonica.it, alla voce "Documenti Istituzionali/ bandi di gara".

Art. 15 - CONTROLLO DELLA FORNITURA – CONTESTAZIONI – INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITÀ

Dopo l'aggiudicazione, l'Azienda nominerà il proprio DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto) che, avrà la facoltà di respingere i prodotti per i quali si riscontrassero vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, o alle norme di legge o a quant'altro previsto dal presente disciplinare; la firma apposta all'atto del ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di verifica quali-quantitativa.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento, entro 8gg dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta a tutti gli effetti dal fornitore, che provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.

L'accettazione di prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio o inconveniente al normale funzionamento dell'Azienda. In caso di mancata, tempestiva sostituzione, l'Azienda avrà facoltà di

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	CAPITOLATO TECNICO affidamento contratti al prezzo più basso	M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 6 di 8 14.12.2018
---	---	--

acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore; l'eventuale maggiore spesa sarà a carico della ditta, fatta salva la facoltà dell'Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del contratto.

Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi dovuti, una detrazione pari al minor onere che si sarà riconosciuto doversi attribuire ai prodotti stessi.

I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, saranno depositati presso i magazzini dell'Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata

Per ogni giorno di ritardo nella consegna e/o nell'installazione della strumentazione, rispetto ai termini concordati, l'Azienda potrà applicare una penale pari all'1% (uno per cento) del valore della strumentazione stessa. L'importo di detta penale verrà recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Art. 16 – PERIODO DI PROVA

//

Art. 17 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riguardanti la qualità ed i termini di esecuzione del servizio, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni mediante PEC, e di provvedere a propria discrezione, eventualmente assegnando il servizio al secondo classificato, per la continuazione della fornitura, fino alla scadenza del termine.

L'Azienda avrà, inoltre, il **diritto di risolvere** il contratto nei seguenti casi:

- falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui all'art.108 del D.Lgs.50/2016;
- qualora ricorrano le fattispecie di cui al Capo 4 D.Lgs.209/2005 (liquidazione coatta amministrativa);
- per fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- violazione dei principi stabiliti dal Codice Etico aziendale e/o dal Patto di Integrità Regione Lombardia e/o dal Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e successive modifiche.

In caso di risoluzione l'Azienda affiderà ad altro Fornitore la fornitura, utilizzando, se possibile, la graduatoria derivante dalla presente procedura di gara e provvederà ad addebitare al Fornitore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore decaduto ha l'obbligo di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà incamerata a beneficio dell'Azienda.

L'Azienda si riserva la facoltà unilaterale, ai sensi dell'art.1373 CC, di recedere dal contratto, in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, da notificarsi al fornitore con PEC almeno 30gg consecutivi prima, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o Centrale Regionale Acquisti) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato a condizioni economiche inferiori e l'Impresa aggiudicataria non fosse in grado di praticare almeno tali condizioni;
- qualora, nel corso della validità del contratto, tramite la competente Prefettura, fossero accertati

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Valcamonica	CAPITOLATO TECNICO affidamento contratti al prezzo più basso	M AGRM 005 Rev. 01 Pag. 7 di 8 14.12.2018
--	---	--

tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art.11 co.2 e 36 del DPR n.252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda le variazioni intervenute nel proprio assetto istituzionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti l'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro 30gg consecutivi dalla data delle variazioni.

Nei suddetti casi di recesso, il fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purchè eseguite regolarmente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Art. 18 - CESSIONE DI CREDITO

La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell'ASST ed è subordinata alla verifica di conformità del servizio: non sarà pertanto accettata la "cessione di crediti futuri".

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima di detta notifica.

Art. 19 - CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale Sintel.

Le comunicazioni e i chiarimenti sul contenuto del presente capitolato tecnico della procedura potranno essere richiesti unicamente tramite la piattaforma Sintel mediante la funzione "Comunicazioni procedura" entro le h.12:00 del terzo giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Non saranno esaminate le richieste di chiarimenti e i quesiti pervenuti oltre il termine sopra indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorata la procedura di gara sulla Piattaforma ed in particolare la sezione sopra indicata.

Art. 20 - SUBAPPALTO

Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all'art.105 del D.Lgs.50/2016. L'impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente, nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 e smi. La stessa si impegna, inoltre a:

- dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte, agli obblighi della tracciabilità finanziaria;
- inviare copia del contratto del subappalto alla SA.

Art. 21 - FORO GIUDIZIARIO COMPETENTE

Per eventuali controversie inerenti all'aggiudicazione della gara, non risolte direttamente fra l'ASST della Valcamonica e la ditta, sarà competente il foro di Brescia.

Per qualsiasi controversia che dovesse emergere nel corso di validità dei contratti che verranno stipulati fra la ditta e le Aziende aggregate/aderenti alla gara, sarà competente il foro del distretto giudiziario in cui ha sede legale l'Azienda sanitaria/ospedaliera interessata.

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuata, non è in ogni caso ammesso il recesso da parte del fornitore.

Art. 22 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore dovrà prestare piena garanzia che la propria struttura sia adeguata alla normativa dettata a livello nazionale ed europeo in materia di protezione dei dati personali, comprese le previsioni relative alle misure di sicurezza idonee. I dati personali comunicati al fornitore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rimarranno di unica ed esclusiva titolarità del soggetto che procede alla comunicazione, e





non potranno essere utilizzati dal fornitore per alcuna finalità diversa da quanto dedotto nel contratto che disciplinerà i rapporti tra le parti. Il Titolare del trattamento dei dati personali provvederà a nominare il fornitore quale responsabile del trattamento, se necessario.

Il fornitore si impegnerà fin dalla sottoscrizione del contratto, ad osservare tutte le istruzioni che verranno impartite dal Titolare del trattamento. Il fornitore, a sua volta, si impegnerà a designare quali Responsabili, o incaricati i soggetti che compiranno le operazioni di trattamento dei dati personali necessari per l'esecuzione del contratto, impartendo a ciascuno di questi idonee istruzioni sulle modalità di svolgimento dei rispettivi compiti, e ove presenti, anche quelli con funzione di amministratore di sistema.

I dati personali del fornitore saranno trattati unicamente per le sole finalità legate alla gestione del rapporto contrattuale, e non saranno oggetto di comunicazione a terzi se non per motivi legati alla gestione del rapporto contrattuale stesso.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA

Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs.81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda.

Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell'Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art.26 co.1 lettera b) del D.Lgs.81/2008, pubblicate sul sito www.asst-valcamonica.it.

Il fornitore è obbligato a:

- informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
- ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'Azienda;
- formare ed informare il proprio personale in materia di sicurezza sul lavoro;
- fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell'operatore;
- fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisorie conformi alle disposizioni della normativa vigente;
- munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
- non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdetti, ai sensi della normativa vigente;
- cooperare a ridurre i rischi da interferenza.

L'Azienda si impegna, ai sensi dell'art.26 co.1 del D.Lgs.81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza.

UO AGRM

Responsabile del procedimento: Mazzoli Francesco

Funzionario istruttore: Alessandro De Mola

tel. 03645 329319 - mail: economato@asst-valcamonica.it

Breno il 4.7.2019

Mod./ASST

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA

Sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 - tel. 0364.3291 - fax 0364.329310 - CF/P.IVA n.03775830981
www.asst-valcamonica.it PEC: protocollo@pec.asst-valcamonica.it



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE ALL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE PREVISTE DALL'ART.80 DEL D.Lgs.50/2016

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

CF _____

in qualità di

- ☐ titolare dell'impresa individuale
- ☐ socio della società in nome collettivo
- ☐ socio accomandatario delle società in accomandita semplice
- ☐ amministratore munito di poteri di rappresentanza o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutte le altre società o consorzi
- ☐ direttore tecnico
- ☐ institore
- ☐ procuratore speciale

della ditta _____ PI _____

sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art.76 del DPR 445/2000 oltre che dall'esclusione della gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

(ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000)

di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art.80 del D.Lgs.50/2016

Data _____, li _____

Firma

MODALITA' DI COMPILAZIONE:

La dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dai seguenti soggetti solo se diversi dalla persona che ha già reso analoga dichiarazione presentando i moduli 2, 3 o similari:

- dal titolare e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale,
- da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo,
- da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice,
- da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di un altro tipo di società o consorzio,
- alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un valido documento di identità dei sottoscrittori.

La dichiarazione si rende barrando, a **pena esclusione**, la casella che interessa.

La dichiarazione deve essere resa, a **pena di esclusione**, anche da tutti i sopra indicati soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito.

La mancata sottoscrizione equivale a mancata dichiarazione ed è causa di **esclusione**.

La scheda deve essere dattiloscritta oppure scritta a mano con inchiostro indelebile.



Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL'ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30

Articolo 1 Principi

1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 Ambito e modalità di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all'All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006 n. 30. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d'invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell'iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.



Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si impegna a:
 - a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
 - b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l'aggiudicazione o gestione del contratto;
 - c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L'operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all'Elenco Fornitori Telematico Sintel l'operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d'appalto l'operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 4

Procedure e adempimenti della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.

2



Articolo 5
Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria;
 - b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all'aggiudicazione e durante l'esecuzione contrattuale, l'applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell'aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell'offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l'offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l'esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.

3

